

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

97.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	Portatadino Costante (DC), <i>Relatore</i> 4, 5, 6, 8, 10
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);	Soave Sergio (PCI) 3, 6, 8, 12
Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245);	Tesini Giancarlo (DC) 9, 10
Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510) 3	Zoso Giuliano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> 4, 5, 6, 8, 10
Seppia Mauro, Presidente 3, 4, 5, 6	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Gelli Bianca, Presidente 7, 10, 11, 12	Lamorte ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717) 12
Bruni Giovanni (PRI) 12	Gelli Bianca, Presidente 12
Casati Francesco (DC) 9, 11	Viti Vincenzo (DC), <i>Relatore</i> 12
De Julio Sergio (Sin. Ind.) 8, 11	
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.) 3, 5, 6, 9, 11	
Poli Bortone Adriana (MSI-DN) 11	

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alla 16,15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 3 del testo unificato assunto come testo base e che ho dato lettura degli emendamenti ad esso presentati.

Comunico che il gruppo comunista ha richiesto di compiere un'ulteriore riflessione sul comma 2 dell'articolo 3, già esaminato nella seduta di ieri. Poiché al riguardo registro l'esistenza di un consenso unanime, ritengo di poter consentire che nella seduta odierna si svolga tale approfondimento.

SERGIO SOAVE. Desidero segnalare l'opportunità di un miglioramento delle disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 3, nella parte relativa ai limiti reddituali in esso previsti, elimi-

nando l'espressione « nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire ». Ritengo, infatti, che il sistema configurato sia sostanzialmente a numero rigidamente preordinato. La natura del reddito complessivo potrebbe costituire, all'atto della selezione, un elemento determinante. Sappiamo benissimo che nel nostro paese non si può stabilire il reddito complessivo, nel senso che esistono forme di « accertamento » che solo eufemisticamente possono essere definite tali. Faccio un esempio: il figlio di due lavoratori dipendenti non avrà mai diritto alla borsa di studio rispetto a quello del macellaio o della parrucchiera, che hanno un reddito sicuramente diverso da quello dei lavoratori dipendenti.

Ricordo, inoltre, che una borsa di studio nell'ambito del dottorato non riguarda né il corso di studi della scuola media né il diritto allo studio degli studenti universitari: ciò che conta è il merito, perché siamo ad un livello superiore. Con il numero chiuso o fortemente contingentato, essendo assai imprecisa la possibilità di stabilire il reddito, si determineranno per forza discriminazioni. Non capisco, dunque, perché per concedere la borsa di studio nell'ambito del dottorato di ricerca si debba considerare il reddito; infatti, stiamo discutendo di fasce di età dai 24 anni in su, ambito nel quale dovrebbe prevalere il principio del merito.

LUCIANO GUERZONI. Condivido le valutazioni del collega Soave. In effetti, lo stesso termine « borsa di studio » risulta improprio se si discute di dottorato di ricerca: dovrebbero essere definite « borse di dottorato ». Come ha giustamente os-

servato l'onorevole Soave, non ci muoviamo nel campo del diritto allo studio, bensì in quello della specializzazione; per cui, collegare l'assegnazione della borsa — che poi è un finanziamento per il progetto di ricerca, almeno riguardo alle spese che il singolo deve affrontare — a criteri di reddito costituisce una scelta che a me non risulta esistere in alcun altro ordinamento, anche nel caso in cui questo sia in grado di accertare con sufficiente approssimazione i redditi dei cittadini.

Bisognerebbe richiamarsi alle capacità, alle attitudini personali e non al reddito. Ritengo che il criterio del reddito non possa essere considerato il parametro discriminante nella concessione delle borse di studio.

Vorrei aggiungere che nulla vieta agli atenei di considerare o meno il criterio del reddito nel predisporre i propri bilanci. Tuttavia non vedo la ragione per cui questo vincolo debba essere posto per legge, collegando le borse di studio ad una predeterminazione che fra l'altro, essendo nazionale, è iniqua. Infatti, una cosa sono le spese che un ricercatore deve affrontare per un progetto di ricerca che si svolge a Urbino, a Milano o a Palermo, altra cosa è un progetto che comporta una permanenza di sei mesi all'estero.

Ribadisco quindi l'invito a svolgere una considerazione serena e a valutare le conseguenze di un vincolo di questo genere. Non a caso la norma tende a fornire la garanzia di un finanziamento del corso di dottorato, prevedendo la determinazione delle misure minime; ma allora è incoerente con questa disposizione l'introduzione del criterio del reddito, che comporterebbe le conseguenze di cui ha parlato l'onorevole Soave.

Nel momento in cui esamineremo la legge-quadro sul diritto allo studio universitario dovremo affrontare il problema; farlo in questa sede mi sembra invece improprio, tanto più se si considera anche il parere espresso dalla Commissione finanze, secondo il quale il criterio del reddito personale complessivo sarebbe illegittimo ed andrebbe sostituito

con quello del reddito complessivo, per cui chi elude il fisco verrebbe premiato due volte.

PRESIDENTE. Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che non è detto che ad ogni posto di dottorato di ricerca debba corrispondere una borsa di studio; lo stesso comma 1 stabilisce che le università assicurano, nell'ambito delle proprie disponibilità, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione delle borse di studio, quindi non vi è una coincidenza fra borsa di studio e dottorato di ricerca.

Se tale coincidenza non esiste, evidentemente nasce un problema di criterio nell'assegnazione delle borse di studio, perché è probabile che queste ultime siano inferiori rispetto ai posti di dottorato. È vero che il sistema fiscale non dà certezze, ma un criterio deve essere adottato.

Al fine di consentire ulteriori approfondimenti in via informale sul tema, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. A seguito degli approfondimenti effettuati nel corso della sospensione della seduta, presento un emendamento al comma 2 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire con le seguenti: nonché gli eventuali criteri per l'assegnazione.

3. 30:

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.30 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. A seguito dell'approvazione del mio emendamento 3.30, occorre adeguare il testo del comma 4, eliminando il riferimento ai limiti di reddito. Presento quindi un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole e i limiti di reddito di cui al comma 2 possono con la seguente può
3. 31.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ad avviso del Governo, il combinato disposto della norma contenuta nell'emendamento 3.30, già approvato, e di quella di cui all'emendamento 3.31 eliminerebbe qualsiasi possibilità di non concedere la borsa di studio a chi percepisce un reddito alto. Si tratterebbe di una disposizione discordante con quanto previsto dalla legge n. 398 del 1989.

Per tale ragione, sull'emendamento 3.31 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.31 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. A seguito delle modificazioni testé introdotte, riformulo il mio emendamento 3.17.

PRESIDENTE. Il relatore ha riformulato il suo emendamento 3.17, che risulta pertanto del seguente tenore:

Al comma 4, dopo le parole della vita aggiungere le seguenti e comunque è adeguata ogni triennio.
3. 17.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.17 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Rallo 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bordon ed altri 3.5.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Chiedo ai presentatori un chiarimento in ordine alla seconda parte dell'emendamento, in cui si fa riferimento alle esenzioni di cui al comma 1. Mi sembra si tratti della trascrizione di una norma contenuta in una legge precedente. Il senso è quello di prevedere che le borse di studio per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento scientifico che siano dichiarati equipollenti al titolo di dottore di ricerca godono dello stesso trattamento fiscale delle borse di studio per il dottorato; tuttavia il coordinamento è alquanto farraginoso. Sarebbe preferibile parlare di « esenzioni relative alle borse di cui al comma precedente ».

LUCIANO GUERZONI. Condividendo le perplessità espresse dal relatore, credo si possa approvare la prima parte dell'emendamento 3.5, in quanto se c'è equipollenza di titoli, l'agevolazione fiscale vale.

Poiché invece la seconda parte dell'emendamento si riferisce a tutt'altro genere di questioni, proporrei ai presentatori di eliminarla.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Concordo con il suggerimento di votare la prima parte ed invito i presentatori a ritirare la seconda.

SERGIO SOAVE. Ritiro la seconda parte dell'emendamento 3.5 di cui sono cofirmatario.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che la prima parte dell'emendamento 3.5 sarà posta in votazione in linea di principio ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Pongo pertanto in votazione in linea di principio la prima parte dell'emendamento, dalle parole « Le medesime » alle parole « Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

(È approvata).

Ricordo che la Commissione XI aveva espresso parere favorevole « a condizione che il comma 7 dell'articolo 3 sia sostituito dal testo dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e osservando che qualora l'ammissione al corso sia subordinata al conferimento di una borsa di studio che presuppone valutazioni di reddito personale, si ritiene incongruo attribuire al dottorato il valore di titolo professionale nei concorsi pubblici, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame ».

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi chiedo se non sia più opportuna l'attuale formulazione del comma 7 del testo unificato, circa la previsione che « ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio ... ».

LUCIANO GUERZONI. Vorrei conoscere il contenuto dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, citato nel parere della XI Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 2 della legge n. 476 cita testualmente: « Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata

del corso e usufruisce di borse di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

LUCIANO GUERZONI. Condivido la condizione posta dalla XI Commissione, la cui formulazione, in sostanza, rinvia a quella norma.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi sembra che la Commissione lavoro intenda precludere la possibilità che i dipendenti pubblici frequentino i corsi di dottorato di ricerca non usufruendo delle borse di studio, bensì continuando normalmente nel loro lavoro, quindi cumulando il lavoro di dipendente pubblico e la partecipazione al corso senza chiedere la messa in congedo straordinario.

Suggerisco di accogliere integralmente la richiesta della Commissione lavoro e presento pertanto un emendamento volto ad ottemperare alla condizione espressa.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. 32.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.32 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Guerzoni e De Julio 3.3.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Rallo 3.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Rallo 3.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tamino 3.14 che, in assenza del presentatore, deve ritenersi decaduto.

Avverto che, a seguito dell'approvazione in linea di principio della prima parte dell'emendamento Bordon ed altri 3.5, non è possibile procedere ora alla votazione dell'articolo 3, che avrà luogo in altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Titolo di dottore di ricerca).

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato con specifico punteggio tra i titoli scientifici nei predetti concorsi e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipen-

denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza di titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il titolo di dottore di ricerca costituisce requisito di ammissione per l'accesso al concorso di ricercatore universitario e all'impiego di ricercatore negli enti pubblici di ricerca.

1-bis. Tale accesso può essere eccezionalmente consentito anche a chi non è in possesso del titolo di dottorato, con parere motivato della commissione giudicante, qualora il candidato esibisca titoli comprovanti la sua formazione alla ricerca.

4. 1.

Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole non costituisce con le seguenti può costituire.

4. 2.

Gelli, Soave.

Al comma 1, sostituire le parole non costituisce con le seguenti può costituire.

4. 3.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole nei predetti concorsi con le seguenti nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti di ricerca di livello iniziale.

4. 7.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i concorsi a ricercatore universitario la commissione dispone di 100 punti suddivisi in 50 punti per le prove di esame e 50 punti per i titoli. Di questi ultimi 30 punti sono riservati al titolo di dottore di ricerca.

4. 5.

Tamino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dottori di ricerca vincitori di concorso per ricercatore universitario possono, su loro richiesta, sostenere il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo un anno dall'immissione in ruolo.

4. 4.

Tamino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I ricercatori universitari che abbiano il titolo di dottore di ricerca hanno diritto, su loro richiesta, ad essere sottoposti al giudizio di conferma, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo un anno dall'immissione in ruolo.

4. 6.

De Julio, Guerzoni.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.7, mentre mi rimetto al Governo sugli emendamenti Tamino 4.4 e

De Julio e Guerzoni 4.6; esprimo parere contrario sugli emendamenti Mattioli 4.1, Gelli e Soave 4.2 e Poli Bortone e Rallo 4.3.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.7 del relatore; mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti Tamino 4.4 e De Julio e Guerzoni 4.6; esprimo parere contrario sugli emendamenti Mattioli 4.1, Gelli e Soave 4.2 e Poli Bortone e Rallo 4.3.

SERGIO DE JULIO. Faccio mio l'emendamento Mattioli 4.1, del quale condivido le finalità. Ritengo che come obiettivo di medio periodo dovremmo prevedere che il neolaureato frequenti il corso di dottorato prima di accedere al concorso di ricercatore. La seconda parte dell'emendamento considera una fase transitoria in cui non vi sono dottori in numero sufficiente e coloro i quali, pur non possedendo il titolo di dottorato, hanno dimostrato di avere capacità di ricerca possono eccezionalmente essere ammessi al concorso di ricercatore. Si tratta di un modo per valorizzare i corsi di dottorato, che diventerebbero requisito di ammissione per l'accesso al concorso di ricercatore universitario e all'impiego di ricercatore negli enti pubblici di ricerca.

Per queste ragioni invito il relatore a riconsiderare il parere precedentemente espresso e ad elaborare eventualmente una formulazione più accettabile, affinché questo principio sia inserito nella legge.

SERGIO SOAVE. Mi pare che le argomentazioni dell'onorevole De Julio esplicino chiaramente la direzione lungo la quale l'emendamento si muove.

Devo confessare però la mia perplessità nell'ingessare così sistematicamente i titoli di dottore di ricerca in qualità di premessa per l'accesso al concorso. Per tali ragioni ritengo sia più realistica e duttile la formulazione da noi proposta con l'emendamento 4.2 — identico all'emendamento 4.3 dei colleghi Poli Bortone

e Rallo - secondo il quale si sostituiscono le parole « non costituisce » con le parole « può costituire ». In tal senso si intuisce che il titolo rappresenterà il primo scaglino di ingresso nella carriera universitaria, anche se non sarà quella la sua unica funzione.

GIANCARLO TESINI. A titolo personale condivido le argomentazioni dell'onorevole Soave in ordine all'emendamento 4.1. Mi rendo conto che non abbiamo alimentato aspettative - perché sappiamo che purtroppo non potranno essere soddisfatte -, però non mi sento di approvare una legge disincentivante rispetto all'obiettivo della valorizzazione del titolo che con questa legge stessa ci prefissiamo.

Ritengo preferibile la formulazione degli identici emendamenti 4.2 e 4.3, alla luce anche dell'impegno assunto dal ministro circa la presentazione di un provvedimento sullo stato giuridico del personale delle università e degli enti di ricerca. In previsione del dibattito che si svilupperà su questo provvedimento, preferisco una formulazione più duttile che, senza sancire condizioni per l'accesso al ruolo di ricercatore universitario o negli enti pubblici di ricerca, nel contempo non lo escluda, demandando alla legge che regolamerà la materia di valorizzare il titolo di dottorato di ricerca.

FRANCESCO CASATI. Dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Tesini, mi permetto di sollecitare la presa in considerazione dell'emendamento 4.2 a firma Gelli e Soave.

Nell'emendamento 4.1 si dice che il titolo di dottore di ricerca costituisce requisito di ammissione per l'accesso al concorso di ricercatore, il che significa che la frequenza al corso di dottorato rappresenta un diritto per essere ammes-

LUCIANO GUERZONI. All'impiego pubblico si accede solo per concorso, secondo il dettato della Costituzione.

FRANCESCO CASATI. Probabilmente, in questo caso si parte da una situazione

migliore, perché queste persone dovrebbero presentare requisiti di un certo valore dal momento che hanno superato un esame di ammissione ai concorsi. Con questa formulazione però si introduce, rispetto al disegno complessivo che governa il provvedimento, un elemento di ambiguità o di flessibilità che può non essere considerato in termini positivi.

GIOVANNI BRUNI. Dichiaro schiettamente di preferire la formulazione del comma 1 dell'articolo 4, nel testo unificato, e di essere contrario ad ambedue gli emendamenti, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'onorevole Soave.

La questione è semplice: si tratta di accedere al concorso per scrutini o per esami? Se si legge attentamente il comma 1, del testo ci si accorgerà che si fa riferimento agli esami e agli scrutini, al concorso e ai titoli. Inoltre, sempre il comma 1 sancisce che il titolo di dottore non costituisce requisito, però deve essere valutato. Poiché sappiamo quali siano nella scuola i risultati di inclinazioni particolari, non vorrei che, anche con riferimento agli alti gradi di università, si verificasse ciò che accade nella scuola media. Di conseguenza, voterò contro gli emendamenti presentati.

LUCIANO GUERZONI. Devo dire sinceramente che se esistesse l'accordo della maggioranza, la non opposizione del Governo ed il consenso del relatore sugli identici emendamenti 4.2 e 4.3, suggerirei al collega De Julio di ritirare l'emendamento 4.1. In effetti - come è già stato evidenziato dal collega Tesini - ci muoviamo nell'ambito di una materia rispetto alla quale la precostituzione di vincoli rigidi potrebbe creare difficoltà e problemi. Infatti, l'espressione « può costituire requisito di ammissione » potrebbe significare soltanto che, nelle ipotesi in cui vengano emanati bandi di concorso, di volta in volta sarà stabilito se considerare il titolo di dottore di ricerca come requisito di ammissione. In tal modo, ovviamente, non creeremmo le migliori condizioni per garantire una opportuna flessibilità.

Ricordo che per l'ammissione agli impieghi pubblici una norma costituzionale prevede la necessità di superare un concorso, mentre nel caso in questione si tratterebbe soltanto di un'ipotesi di ammissione al concorso. Per tali ragioni, auspico un'ampia convergenza sugli emendamenti 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Ritengo che l'espressione « può costituire » sia più consona e coerente al complessivo impianto del provvedimento.

GIANCARLO TESINI. Se dovessimo entrare nell'ordine di idee di giungere ad un compromesso, ci sarebbe una contraddizione con il secondo periodo del comma 1, per cui bisognerebbe aggiungere un avverbio (« comunque »). La formulazione, in definitiva, dovrebbe essere la seguente: « Esso deve comunque essere valutato... ».

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Intervengo a titolo personale, confermando il massimo rispetto per i colleghi che hanno presentato gli emendamenti in esame. Dell'emendamento Mattioli, fatto proprio da De Julio, apprezzo la chiarezza, dal momento che indica una sequenza tra due funzioni specifiche, quella di ricercatore e quella di dottore di ricerca. Tuttavia, tale emendamento non affronta la materia del pubblico impiego, che è invece presa in considerazione dagli altri due emendamenti.

In definitiva, ribadisco la mia preferenza per la formulazione contenuta nel testo base. Per dare un giusto riconoscimento al lavoro svolto all'interno dell'università dai dottori di ricerca dovremmo accettare gli emendamenti 4.4 e 4.6 che, nel caso in cui il dottore di ricerca sia risultato vincitore di concorso, consentirebbero loro di essere sottoposti al giudizio di conferma.

Tra l'altro, credo che il mio emendamento tenga nel giusto conto le preoccupazioni manifestate dal collega Tesini.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e

tecnologica. Vorrei parlare molto francamente, anche perché il tema oggetto degli emendamenti è molto importante. La tendenza delle leggi italiane a divenire, prima o poi, leggi di collocamento è nota; se, tuttavia, accogliessimo l'emendamento Mattioli, fatto proprio dall'onorevole De Julio, ciò avverrebbe in modo stravolgente. Il dottorato di ricerca, infatti, diventerebbe il primo gradino della carriera universitaria e consentirebbe, con un concorso interno, di acquisire una certa posizione; il problema sarebbe solo di arrivare prima o dopo, ma, in ogni caso, ci si arriverebbe. Tra l'altro, ciò introdurrebbe una sostanziale disomogeneità, ed arriveremmo alla possibilità di maturare la carriera universitaria per concorso interno.

Condivido, invece, la proposta del relatore che mi sembra più coerente ed omogenea rispetto al testo. Gli altri emendamenti, infatti, appaiono stravolgenti rispetto al modo in cui abbiamo pensato alla strutturazione delle carriere universitarie.

Quando si afferma « può costituire », cosa si vuol dire? Non certo che il dottore di ricerca possa partecipare ad un concorso per il quale è già previsto il diploma di laurea. Infatti si tratterebbe di una possibilità che già gli è consentita, per cui sarebbe superfluo configurarla con un'apposita legge. Affermare questo significherebbe prevedere concorsi pubblici per i quali è richiesto soltanto il titolo di dottore di ricerca. In questo caso trasformeremmo il dottorato di ricerca in un titolo rigorosamente professionale, per cui per i concorsi pubblici andremmo ad ipotizzare quattro livelli, sulla base di gerarchie e di posizioni completamente diverse (diploma di primo livello, diploma intermedio, diploma di laurea, dottore di ricerca). Quest'ultima qualifica consentirebbe di partecipare a concorsi dai quali sarebbero esclusi i normali laureati. La disposizione contenuta nella seconda parte dell'emendamento 4.1 comporterebbe un mutamento totale del sistema di accesso al pubblico impiego, della gerarchia dei diplomi e dei profili

professionali; si tratterebbe di una norma assolutamente dirompente. Pensate cosa significherebbe questo per quanto riguarda, per esempio, i livelli previsti dal mansionario, i parametri stipendiali a livello degli enti pubblici, perché il dottore di ricerca dovrà avere una collocazione diversa da quella che, a seguito degli accordi sindacali recepiti con un decreto del Presidente della Repubblica, caratterizza i normali laureati; infatti, se istituimo un concorso apposito dobbiamo prevedere una griglia.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole De Julio se intenda mantenere l'emendamento 4.1.

SERGIO DE JULIO. In relazione a quanto emerso nel dibattito, dichiaro di insistere sul mio emendamento; tra l'altro, proprio alcune motivazioni addotte dal sottosegretario mi convincono sempre più in tal senso.

Ho in mente un corso di dottorato frequentato da una molteplicità di dottorandi il cui sbocco non sia necessariamente rappresentato dall'università; penso ad una situazione in cui la ricerca pubblica e privata si espande. La logica sostenuta dal sottosegretario è invece caratterizzata — peraltro giustamente — dalla preoccupazione del precariato, per cui in questo paese istituire una borsa di studio diventa una preoccupazione, poiché altrimenti diviene prerequisito per un funzionamento *ope legis* successivo. In questa logica si registra una disincentivazione alla partecipazione ai corsi, i quali diventeranno così un'area di parcheggio per coloro i quali devono accedere alla carriera universitaria; in tal modo si svilisce il senso del dottorato stesso. L'effetto che si ottiene seguendo questa logica è esattamente quello che sia il relatore sia il sottosegretario intendono viceversa aggirare, quello di creare le precondizioni per cui chi frequenta il corso è predestinato a continuare nella carriera universitaria.

Per questi motivi, nonché per ragioni di chiarezza, mantengo l'emendamento.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 4.1 per le ragioni addotte dall'onorevole De Julio, il quale ha ricordato quanto avevamo osservato in questa Commissione in altre circostanze, proprio in relazione a quell'ipotesi di carriera che fino a questo punto non è stata mai ipotizzata per legge e che dovrà trovare una sua collocazione.

FRANCESCO CASATI. Trattandosi di uno degli aspetti fondamentali del provvedimento, chiedo un accantonamento dell'articolo 4 che possa consentire l'effettuazione di ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. In questo caso si riaprirebbe tutto il dibattito che abbiamo condotto in sede di Comitato ristretto: ricordo che abbiamo discusso molto sull'argomento, arrivando a formulare specifici emendamenti.

FRANCESCO CASATI. Insisto sulla mia richiesta di accantonamento. Ovviamente siamo favorevoli ad una rapida approvazione del testo, ma riteniamo che esista un limite alla rapidità.

LUCIANO GUERZONI. Ritengo che, a fronte della richiesta avanzata dal gruppo della democrazia cristiana, non si possa proseguire stasera nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che abbiamo lavorato molto attorno a questo tema. Il provvedimento è in discussione presso la nostra Commissione da molto tempo e con un rinvio del suo esame corriamo il rischio di creare difficoltà ai dottori di ricerca, i quali sono gli unici a non essere presi in considerazione negli ordinamenti didattici: abbiamo rinnovato tutto il quadro, ma rimane in sospeso il dottorato di ricerca.

FRANCESCO CASATI. Signor presidente, il suo discorso non può essere indirizzato né al sottoscritto né tanto meno al gruppo che rappresento. Il nostro atteggiamento

non è assolutamente dilatorio, come del resto è confermato dalla nostra continua presenza in Commissione per l'esame del provvedimento. Se oggi chiedo una sospensione per una riflessione su un problema che ritengo fondamentale, penso che la mia richiesta non possa comportare una censura da parte sua.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, la mia non è una censura e non ritengo che lei abbia intenzioni dilatorie.

GIOVANNI BRUNI. Aderisco alla richiesta di sospensione, perché ricordo (facendo ammenda di alcune mie assenze) che la controversia tra il ministro Ruberti e l'onorevole Mattioli verteva su questo punto. Il ministro Ruberti dichiarò che non avrebbe mai accettato una questione del genere, tanto che io domandai se si trattasse di ricerca o di carriera.

SERGIO SOAVE. Aderisco alla richiesta avanzata dall'onorevole Casati, al quale do atto di non aver mai fatto nulla per ritardare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Lamorte ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Lamorte ed altri: « Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco ».

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso, in data 4 dicembre 1990, parere contrario sul provvedimento in

esame, motivandolo con la mancata previsione di uno specifico accantonamento di fondo speciale.

VINCENZO VITI, Relatore. Signor presidente, alla luce del fatto che la legge finanziaria 1991 ha previsto la copertura di un miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, proporrei alla Commissione di chiedere un nuovo esame del suddetto parere alla Commissione bilancio, affinché si giunga rapidamente all'approvazione del testo. Al riguardo, sollecito la presidenza perché iscriva il provvedimento all'ordine del giorno della prima riunione utile, considerato che il 1992 è alle porte e che non si può rischiare di trasformare un'iniziativa generosa in una beffa!

PRESIDENTE. Onorevole Viti, di questo parleremo discutendo del calendario dei lavori della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sarà chiesto alla Commissione bilancio un riesame del parere espresso, come proposto dall'onorevole relatore.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 14 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO